



Le problematiche della normativa italiana riguardo il riconoscimento dei dottorati Marie Curie in Italia

Prof. Giorgio Matteo Vitetta

Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”

Università di Modena and Reggio Emilia

Organizzazione della presentazione

- Accreditamento
- Consorzio fra università
- Università in convenzione con imprese
- ANVUR
- MSCA

Accreditamento - Richiesta

- **DM 8/2/2013, n. 45**

ART. 2, comma 1 – I corsi di dottorato sono attivati, previo accreditamento concesso dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con le linee guida condivise a livello europeo, da soggetti che sviluppino una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attività, sia didattica che di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il dottorato.

ART. 2, comma 2 - Possono richiedere l'accreditamento dei corsi di dottorato e delle relative sedi i seguenti soggetti:

- a) **università italiane, anche in convenzione con università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri**, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del dottorato è l'università, cui spetta il rilascio del titolo accademico;

Accreditamento - Richiesta

c) consorzi tra università, di cui almeno una italiana, con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto;

d) consorzi tra università, di cui almeno una italiana, ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del consorzio è l'università italiana, cui spetta il rilascio del titolo accademico;

e) università in convenzione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, con imprese, anche di Paesi diversi, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del dottorato è l'università, cui spetta il rilascio del titolo accademico.

Accreditamento - Procedura

ART. 3, comma 1 – Il sistema dell'accreditamento si articola nella **autorizzazione iniziale** ad attivare corsi di dottorato e nella verifica periodica della **permanenza dei requisiti** richiesti per l'accreditamento, con le modalità di cui al presente articolo.

ART. 3, comma 5 – Il Ministero, **entro 20 giorni** dal ricevimento della domanda di accreditamento, la trasmette all'ANVUR, che si esprime con motivato parere in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'accreditamento, **entro 60 giorni** dal ricevimento della domanda. Il decreto è trasmesso al soggetto richiedente e all'organo di valutazione interna dello stesso in tempo utile **per l'avvio dell'anno accademico successivo a quello in corso**. L'accreditamento è concesso o negato con decreto del Ministro, su conforme parere dell'ANVUR. Il decreto è trasmesso al soggetto richiedente e all'organo di valutazione interna dello stesso **in tempo utile per l'avvio dell'anno accademico successivo a quello in corso**.

Accreditamento - Durata

ART. 3, comma 6 – L'accreditamento delle sedi e dei corsi per tutti i soggetti richiedenti e il riconoscimento della qualificazione delle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), hanno **durata quinquennale, fatta salva la verifica annuale della permanenza dei requisiti** di cui all'articolo 4....

ART. 3, comma 7 – L'attività di monitoraggio diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti richiesti per l'accreditamento ai sensi dell'articolo 4 è svolta annualmente dall'ANVUR, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo degli organi di valutazione interna delle istituzioni accreditate, ...

ART. 3, comma 8 – **La perdita di uno o più requisiti comporta la revoca dell'accreditamento**, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR

Accreditamento - Criteri

ART. 4, comma 1 – Sono requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato:

- a) la presenza di un collegio del dottorato composto da almeno **sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori**, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso....
- b) **il possesso, da parte dei membri del collegio, di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso**, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento
- c) per ciascun ciclo di dottorati da attivare, **la disponibilità di un numero medio di almeno sei borse di studio per corso di dottorato** attivato, fermo restando che per il singolo ciclo di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a quattro.

Accreditamento – Collegio dei docenti

ART. 4, comma 4 - Il collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, esso è costituito da **professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati**. I regolamenti disciplinano le modalità di presentazione e di accettazione delle domande di partecipazione al collegio dei docenti. Per i professori e ricercatori universitari la partecipazione al collegio di un dottorato attivato da un altro ateneo è subordinata al nulla osta da parte dell'ateneo di appartenenza.

Ammissione candidati

ART. 8, comma 2 - Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese e pubblicizzato in via telematica sul sito del soggetto accreditato, sul sito europeo *Euraxess* e su quello del Ministero, deve indicare i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché le eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o prove orali previste. **Se il bando prevede una quota di posti riservati a studenti laureati in università estere, ai sensi del comma 4 ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, i soggetti accreditati possono stabilire modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate e formano, in tal caso, una graduatoria separata.** I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure di cui al comma 1.

Ammissione candidati

ART. 8, comma 5 - Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.

Accreditamento – Curricoli

- La domanda di accreditamento può concernere anche **corsi riferiti a singoli curricoli** (ART. 3, comma 3).
- Le **tematiche del corso di dottorato** si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. **Le titolature e gli eventuali curricoli dei corsi di dottorato sono proposti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e valutati dall'ANVUR in sede di accreditamento dei corsi (ART. 6, comma 2).**

Accreditamento – Università italiane

ART. 2, comma 2, lettera a) - Università italiane, anche in convenzione con università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri

- Nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), i soggetti convenzionati devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio. Le convenzioni devono altresì assicurare, relativamente a ciascun corso di dottorato, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 indicando, per ciascun soggetto convenzionato, **l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del corso e, fatta eccezione per i dottorati attivati con istituzioni estere, il contributo di almeno tre borse di studio per ciascun ciclo di dottorato. Per i dottorati attivati in convenzione con istituzioni estere,** l'apporto in termini di borse di studio di ciascun soggetto convenzionato è regolato ai sensi dell'articolo 10 (**equa ripartizione degli oneri**), fermo restando il rispetto del requisito di cui al comma 1, lettera c), primo periodo (**disponibilità di almeno 6 borse di studio**). Nell'ambito delle convenzioni tra università è altresì possibile prevedere il rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto (**ART. 4, comma 2**).

Accreditamento – Università italiane

- Fatto salvo quanto previsto al comma 5 (*progetti di collaborazione comunitari e internazionali*) e all'articolo 11 (*Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione*), **l'avvio dei corsi di dottorato coincide con quello di inizio dell'anno accademico (ART. 8, comma 1)**

Accreditamento – Consorzi fra università

ART. 2, comma 2, lettera c) - Consorzi tra università, di cui almeno una italiana, con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto.

- Per i dottorati attivati dai consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), ciascuna istituzione consorziata deve assicurare la **partecipazione di almeno tre borse di studio ... (ART. 4, comma 1, lettera c)**

- Nel caso di richieste di accreditamento di corsi di dottorato da parte dei consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c), salvo motivate eccezioni, valutate nell'ambito delle procedure di accreditamento, **il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca che possono essere ordinariamente consorziabili è pari a quattro**. Le istituzioni consorziate devono garantire ai dottorandi in maniera continuativa un'effettiva **condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca** (ART. 4, comma 3).

- **Problema della mobilità e della condivisione delle attività didattiche**

Accreditamento – Consorzi fra università

- Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello internazionale, le università possono attivare corsi di dottorato, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 3, con **università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale**, nel rispetto del principio di reciprocità, **sulla base di convenzioni che prevedano un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri**, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale (ART. 10).
- **Nel caso di progetti di collaborazione comunitari ed internazionali, l'avvio dei corsi di dottorato può non coincidere con quello di inizio dell'anno accademico (ART. 8, commi 1 e 5).**

Accreditamento – Consorzi fra università ed enti

ART. 2, comma 2, lettera d) - Consorzi tra università, di cui almeno una italiana, ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi

Nel caso di dottorati attivati da consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), **il collegio può essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca, o posizioni equivalenti negli enti stranieri ... (ART. 4, comma 1, lettera a)**

- Nel caso di richieste di accreditamento di corsi di dottorato da parte dei consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere ... e d), salvo motivate eccezioni, valutate nell'ambito delle procedure di accreditamento, **il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca che possono essere ordinariamente consorziabili è pari a quattro**. Le istituzioni consorziate devono garantire ai dottorandi in maniera continuativa un'effettiva **condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca** (ART. 4, comma 3).

Accreditamento – Consorzi fra università ed enti

- Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello internazionale, le università possono attivare corsi di dottorato, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 3, con **università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale**, nel rispetto del principio di reciprocità, **sulla base di convenzioni che prevedano un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale (ART. 10).**
- **Nel caso di progetti di collaborazione comunitari ed internazionali, l'avvio dei corsi di dottorato può non coincidere con quello di inizio dell'anno accademico (ART. 8, commi 1 e 5).**

Accreditamento – Università in convenzione con imprese

ART. 2, comma 2, lettera e) - Università in convenzione ... con imprese, anche di Paesi diversi, che svolgono attività di ricerca e sviluppo

-Le università possono altresì attivare corsi di dottorato industriale con la possibilità di **destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione**, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione (**ART.11, comma 2**).

- Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono, tra l'altro, **le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa** nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, **la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato** (**ART.11, comma 3**).

Accreditamento – Università in convenzione con imprese

- Per i dottorati di cui ai commi 1 e 2, fermo restando quanto previsto dagli articoli da 2 a 5, i regolamenti dei corsi di dottorato possono tra l'altro prevedere una **scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei corsi nonché modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato** (ART.11, comma 3).

- Paragrafo 5.1.1 (riferimento normativo) del documento “L’accreditamento dei corsi di dottorato”

...

b) Inoltre, nei casi previsti dall’articolo 10 del DM, corsi di dottorato possono essere istituiti in **collaborazione con istituzioni estere, università ed enti di ricerca, di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale.**

c) Infine, nel caso dell’articolo 11 del DM, **corsi di dottorato possono essere istituiti in collaborazione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo.**

...

ANVUR – Linee guida

- La verifica dei requisiti di cui al **comma b)** della sezione 5.1.1 si intenderà superata positivamente **se l'istituzione estera offre già corsi di dottorato nei settori disciplinari oggetto del corso in collaborazione, in particolare se accreditati da agenzie nazionali**. In caso contrario, verrà valutata la produzione scientifica negli ultimi 5 anni dei componenti del collegio afferenti all'istituzione estera, oltre alla posizione dell'istituzione stessa nei principali *ranking* internazionali e nazionali, ove esistenti, e, se possibile, nelle discipline interessate dal corso di dottorato.
 - Saranno accreditati automaticamente i corsi di dottorato che abbiano già avuto una valutazione positiva in seguito alla partecipazione a bandi internazionali (ad esempio, Erasmus Plus).
-

- Per la verifica dei requisiti di cui al comma c) della sezione 5.1.1 **si valuterà la presenza di una attività di ricerca e sviluppo da parte dell'impresa**, documentata dalla **partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali** e dall'eventuale presenza di una sezione aziendale (quale ad esempio un centro di ricerca) specificamente dedicata a tali attività.

- Non è opportuno, né coerente con il dettato del DM, che l'ambito scientifico sia troppo ampio, poiché ciò metterebbe a rischio una delle finalità principali del dottorato di ricerca, che consiste nella formazione di ricercatori in grado di svolgere ricerca innovativa in un settore con un livello adeguato di specializzazione.
- **La scelta di proporre una titolatura molto ampia con un numero elevato di curricula che rispondano alle esigenze sopradescritte richiederebbe un numero di membri del collegio di dottorato adeguato per ognuno dei curricula**, in modo da garantire una attività di ricerca sufficientemente ampia nella quale inserire il percorso formativo dei dottorandi. Anche se non espresso in maniera esplicita nel DM, un tale vincolo sarà in ogni caso soggetto a verifica da parte dell'ANVUR per l'accREDITAMENTO.

- **Relativamente al caso di dottorati industriali o in collaborazione con le imprese** l'ANVUR ritiene che le loro caratteristiche descritte nell'articolo 11 del DM (*Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione*) possano essere riferite **anche a singoli curricula del corso di dottorato**, fatto salvo che deve comunque in tal caso essere attivata una convenzione che includa tra le informazioni **sia il corso di dottorato cui si riferisce sia la titolazione del curriculum specificamente oggetto della collaborazione tra università e impresa.**

ANVUR – Linee guida avvio XXIX ciclo

- E' opportuno richiamare l'attenzione delle istituzioni sui seguenti punti:
 - a) il numero medio di 6 borse di dottorato e minimo di 4 borse di dottorato per ciascun ciclo che sarà attivato nell'a.a. 2013/14 si riferisce esclusivamente **ai dottorati autonomi di ateneo**;
 - b) per i **dottorati attivati in convenzione o in consorzio tra due o più istituzioni**, il criterio quantitativo di riferimento è relativo alla partecipazione da parte della singola istituzione con almeno 3 borse di dottorato;
 - c) per i **dottorati in convenzione con università straniere e per i dottorati che prevedono altresì la collaborazione con le imprese (compresi i dottorati industriali) la previsione di almeno 4 borse di dottorato.**
 - Nell'ambito dei dottorati è in ogni caso possibile attivare **un singolo curriculum "industriale"** o in collaborazione con le imprese per il quale non è previsto un numero minimo di posti.
-

INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN)

- **Dottorato Europeo Congiunto (EJD)**

- Almeno 3 università coinvolte

- L'attivazione di un EJD comporta l'attivazione di un **nuovo corso di dottorato** (con un collegio composto da 16 docenti e diverso da quello degli altri corsi di dottorato dell'Ateneo) o l'attivazione di un nuovo curriculum nell'ambito di un corso di dottorato già avviato. Nel primo caso non vi è alcun vincolo sull'avvio del dottorato. Nel secondo caso, invece, l'avvio deve coincidere con l'inizio dell'anno accademico. Inoltre, nel secondo caso occorre assegnare al nuovo curriculum un adeguato numero di docenti del Collegio del relativo Corso.

INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN)

- **Dottorato industriale europeo (EID)** – Almeno due partner (una università ed un'azienda)
- Numero massimo di mesi uomo attribuibili dalla EC nel caso di consorzio formato da due partner soltanto = 180 (corrispondenti a 5 borse di studio)
- In questo caso è necessario l'accREDITAMENTO ANVUR, sia nel caso di attivazione di un corso di dottorato industriale, sia nel caso di attivazione di un curriculum industriale nell'ambito di un Corso di Dottorato già esistente.